

**ORIGINALE****06859-2018**

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**TERZA SEZIONE CIVILE****AZIONE
SURROGATORIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Presidente -

R.G.N. 22967/2014

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Cron. 6859

Dott. MARIO CIGNA

- Rel. Consigliere -

Rep. C.I.

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

Ud. 09/01/2018

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI

- Consigliere -

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22967-2014 proposto da:

FD
 , elettivamente domiciliato in ROMA,
 VIA ANTONINO CHINOTTO 1, presso lo studio
 dell'avvocato ROMANA MAJONICA, rappresentato e difeso
 dall'avvocato PAOLO AVAGNINA giusta procura speciale
 a margine del ricorso;

- **ricorrente** -**contro**

PR
 , elettivamente domiciliata in ROMA,
 VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato
 ANTONELLA GIGLIO, che la rappresenta e difende
 unitamente agli avvocati MAURIZIO SALA, MAURIZIO
 LEONE giusta procura speciale in calce al

2018

5

controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9563/2013 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

FATTI DI CAUSA

FD propone ricorso per Cassazione, articolato su due motivi, avverso sentenza del Tribunale di Milano, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza ex art. 348 bis cpc.

Il Tribunale, in particolare, previa revoca di decreto ingiuntivo emesso in favore del F, aveva dichiarato risolto -per inadempimento di quest'ultimo- il contratto d'opera professionale relativo alla difesa di PR in un giudizio dinanzi alla CTR Lombardia conclusosi con sentenza 134/50/05 ed aveva condannando il F al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 52.237,66, oltre interessi legali e spese di lite; nella specie, il Tribunale, per quanto ancora rileva, sulla base delle prove offerte dalla P, aveva dapprima ritenuto fondati gli addebiti mossi da quest'ultima al F: tra questi, il non avere fornito la dovuta attività di consulenza, e specificamente non avere consigliato in tempo utile alla P l'unico rimedio esperibile, e cioè la proposizione di ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza 134/50/05; al riguardo il Tribunale aveva precisato che il F aveva avvertito la P della possibilità di ricorrere in cassazione solo il 5-12-2006, quando era ormai spirato il termine di impugnazione; di conseguenza, il Tribunale aveva ritenuto provato l'inadempimento colpevole del professionista e, sulla base dei documenti presentati dalla P nel giudizio tributario, aveva affermato che, ove fosse stato proposto tempestivo ricorso per Cassazione, le ragioni della P avrebbero trovato accoglimento.

La Corte di Appello ha valutato la ricostruzione dell'appellante F in contrasto con le risultanze documentali ed ha ritenuto la valutazione prognostica svolta dal Tribunale in ordine all'esito del giudizio di Cassazione in linea con i criteri probabilistici enunciati al riguardo dalla S.C.

Resiste il F con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il F, deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell'art. 327 cpc, si duole che il Tribunale e la

Corte d'Appello abbiano erroneamente fatto decorrere il termine lungo per impugnare la sentenza della CTR 134/50/2005 dalla data di pubblicazione della stessa (8-11-2005) e non dalla data (8-3-2006) di effettiva conoscenza della stessa da parte di esso Ferrara.

Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte, invero, "nel processo tributario l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone che la parte dimostri l'ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza..." (Cass. 23323/2013; conf. tra le altre, Cass. 7653/2016 e Cass. 12761/2011; difforme solo Cass. 6048/2013 la cui motivazione viene ritenuta dal collegio non condivisibile); nel caso di specie il F., pur affermando di non risultare costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza della CTR 134/50/2005, non ha neanche dedotto né provato di non avere avuto conoscenza del detto giudizio per le su indicate nullità; correttamente, pertanto, il Tribunale e la Corte di appello non hanno dato alcun rilievo alla data di effettiva conoscenza della sentenza della CTR.

Con il secondo motivo il F., deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cc, nonché -ex art. 360, comma 1, n. 4, cpc- nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, sostiene che il Tribunale ha, da un lato, violato l'art. 2697 cc in quanto ha ritenuto l'astratta eventualità dell'accoglimento del ricorso in Cassazione equipollente alla dimostrazione in concreto dell'accoglimento, e, dall'altro, "ha reso nulla la sentenza non ponendo alla sua base le prove e le argomentazioni sottopostogli da parte della P., bensì le proprie argomentazioni che hanno supplito alle lacune difensive".

Anche detta censura è infondata.

Il Tribunale, invero, in coerenza con quanto richiesto dalla parte ed in linea con i principi enucleati al riguardo da questa Corte (v. Cass. 2638/2013), ha ritenuto, sulla scorta di criteri probabilistici, che "ove il F avesse diligentemente operato, la P sarebbe risultata vittoriosa in Cassazione"; tanto ha affermato in concreto "in ragione dei documenti presentati dalla P nel giudizio tributario" (documenti specificamente riportati dal Tribunale a pag. 6 della sentenza) e "delle esaurienti e coerenti motivazioni rese dalla Commissione Tributaria regionale nella sentenza" (motivazioni anch'esse espressamente ribadite dal Tribunale sempre a pag. 6).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma il 9-1-2018

Il Presidente

Dott. Giacomo Travaglini

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

5

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20 MAR 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA